



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 del 10/07/2026

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, E 9, COMMA 5, DEL D.LGS. 175/2016, DELLE MODIFICHE DEL PATTO PARASOCIALE TRA SABB S.P.A., SE.T.CO. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E UNICA SERVIZI S.P.A., PREORDINATE AL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO DEI SOCI PUBBLICI, E DEL COORDINAMENTO TRA I MEDESIMI, AI FINI DEL NUOVO AFFIDAMENTO A G.ECO S.R.L., SECONDO IL MODELLO DELLA SOCIETÀ MISTA, A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO, CON SOCIO OPERATIVO PRIVATO SCELTO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. APPROVAZIONE DI MODIFICHE FORMALI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di Luglio sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 19:00, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Pellegrini Michele	SI	
2	Salomoni Enrico	SI	
3	Cocchi Massimo	SI	
4	Marzani Lorena	SI	
5	Villa Matteo	SI	
6	Di Fonso Silvia	SI	
7	Brevi Alessandro	SI	
8	Sala Beatrice		SI
9	Milani Samira	SI	
10	Clivati Barbara	SI	
11	Villa Andrea	SI	
12	Locatelli Fabrizio	SI	
13	Previtali Sonia	SI	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, E 9, COMMA 5, DEL D.LGS. 175/2016, DELLE MODIFICHE DEL PATTO PARASOCIALE TRA SABB S.P.A., SE.T.CO. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E UNICA SERVIZI S.P.A., PREORDINATE AL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO DEI SOCI PUBBLICI, E DEL COORDINAMENTO TRA I MEDESIMI, AI FINI DEL NUOVO AFFIDAMENTO A G.ECO S.R.L., SECONDO IL MODELLO DELLA SOCIETÀ MISTA, A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO, CON SOCIO OPERATIVO PRIVATO SCELTO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. APPROVAZIONE DI MODIFICHE FORMALI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.

IL CONSIGLIO COM UNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore alle Finanze Cocchi Massimo che illustra l'argomento in discussione;

UDITI gli interventi come risultanti dalla trascrizione della registrazione della seduta, depositata agli atti e pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente/sottosezione Provvedimenti" del sito web istituzionale;

PREMESSO che:

- l'approvazione dell'odierna deliberazione è strettamente connessa alla già intervenuta approvazione della deliberazione avente ad oggetto l'individuazione della modalità di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica costituito dalla gestione integrata dei rifiuti urbani, che il Comune, in coordinamento con gli altri Comuni interessati dal medesimo modello gestionale in concreto prescelto, ha stabilito di confermare nella società mista a capitale pubblico-privato, con socio operativo scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, incardinata su G.Eco s.r.l. quale veicolo societario a maggioranza pubblica, con approvazione, a tale fine, della relazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 201/2022, dello schema di contratto di servizio, dell'annesso capitolato tecnico, delle proposte di modifica dello statuto di G.Eco. s.r.l., nonché di ulteriori indirizzi sulla prosecuzione dell'iter preordinato al nuovo affidamento;
- G.Eco s.r.l. è partecipata per il 60% dalle società pubbliche S.A.B.B. S.p.A. (con una quota del 25,086%), Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione (con una quota del 20,46%) e Unica Servizi S.p.A. (con una quota del 14,454%);
- in particolare, il Comune di Calusco d'Adda partecipa quindi indirettamente a G.Eco s.r.l. per il tramite di *Unica Servizi S.p.A.*;

CONSIDERATO che in occasione della predetta deliberazione si è dato conto dell'opportunità di apportare una serie di modifiche allo statuto di G.Eco s.r.l. ed al patto parasociale in essere fra le tre società pubbliche socie ai fini del rafforzamento dell'esercizio coordinato e congiunto del controllo sulla società, nonché stabilito di rimettere ad una distinta e successiva deliberazione l'esame ed approvazione delle modifiche al patto parasociale, in quanto connesse all'effettivo numero di Comuni interessati dal nuovo modello organizzativo del servizio;

RITENUTO, anche a seguito di ulteriori interlocuzioni tra gli enti interessati, che il patto parasociale stipulato il 9 maggio 2013 tra Linea Servizi s.r.l. (cui è in seguito subentrata Unica Servizi S.p.A.), SABB S.p.A. e SeTco s.r.l. (oggi Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione) debbano essere emendato come segue, con modifiche da approvare e formalizzare in funzione ed entro l'avvio del nuovo affidamento:

- emendare l'epigrafe del patto parasociale, con l'inserimento di Unica Servizi S.p.A., subentrata a Linea Servizi s.r.l. nella titolarità della quota in G.Eco, nonché di Se.T.Co Holding s.r.l. in liquidazione, in luogo di Se.T.Co. s.r.l.;
- emendare le premesse del patto parasociale, per le quali si dispone che dovranno essere aggiornate con riferimento al nuovo affidamento coordinato e congiunto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ed alla nuova gara per la selezione del socio operativo privato di G.Eco;
- integrare l'art. 1 del patto parasociale, laddove viene inserito un capoverso strettamente coordinato con la modifica dell'art. 5.2 dello statuto di G.Eco, concernente l'ipotesi di assegnazione pro quota ai Comuni della partecipazione societaria in G.Eco attualmente nella titolarità delle predette società pubbliche socie, in conseguenza di scioglimento od operazione societaria equipollente;
- integrare l'art. 2.3 del patto parasociale, con l'introduzione di un impegno reciproco, in buona fede, di favorire la più ampia condivisione delle scelte da assumere, nonché di concertare, in un'ottica di equa rappresentanza territoriale ed adeguatezza professionale, l'esercizio del potere di nomina e designazione delle cariche sociali, ove previsto in via congiunta, fatto salvo l'esercizio di diritti particolari di nomina dallo statuto riconosciuti direttamente in capo a ciascuna delle tre società pubbliche socie, nonché fermo restando quanto previsto nel successivo art. 2.6 con riferimento al Direttore Generale;
- emendare l'art. 2.3 anche con riferimento alla maggioranza richiesta per le determinazioni di voto delle parti, con la previsione di un duplice tentativo di conseguimento di un'intesa unanime, cui segue l'assunzione di una decisione presa con la maggioranza di 2 parti su 3, purché rappresentative di almeno il 60% delle quote pubbliche nel capitale sociale di G.Eco, tuttavia con la previsione della necessaria intesa unanime delle tre parti pubbliche per le decisioni comportanti una diversa ripartizione percentuale delle quote di partecipazione al capitale sociale di G.Eco, aumenti di capitale onerosi (salvo le operazioni di aumento preordinate all'ingresso del socio operativo privato nella compagine sociale o necessarie per attuare il piano economico finanziario d'affidamento aggregato posto a base di gara), nonché modifiche dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- integrare l'art. 2 con l'introduzione del comma 6, relativo al necessario preventivo coordinamento tra le parti pubbliche ai fini della conferma della figura del Direttore Generale al vertice dell'organigramma operativo aziendale di G.Eco, nonché per la specificazione dei relativi poteri (nel rispetto delle prerogative statutarie del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato) e la determinazione di modalità di selezione basate su obiettivi criteri di trasparenza, competenza e merito;
- introdurre l'art. 2bis, quale articolo aggiunto nel testo del patto parasociale, a mezzo del quale viene istituita la Consulta dei Comuni, organismo di stabile e diretto coinvolgimento delle Amministrazioni comunali affidanti i servizi, nel quadro e a supporto delle prerogative delle tre società pubbliche socie di G.Eco, formato da 16 Sindaci o loro delegati, individuati in rappresentanza dell'insieme degli enti locali, articolati nei tre ambiti territoriali di riferimento (Pianura Bergamasca, Isola Bergamasca, Media e Alta Val Seriana e Val di Scalve), con la previsione che siffatta Consulta si riunirà, di regola, due volte l'anno, per esaminare il complessivo andamento della società, ricevendo preventiva informativa circa le proposte di budget annuale, piani poliennali, documenti di indirizzo strategico-gestionali, nonché concernenti altri significativi atti gestionali;
- emendare l'art. 3 del patto parasociale, per adeguarne la durata a quella degli affidamenti assentiti dai Comuni, con prorogabilità fino all'avvenuta liquidazione del socio operativo privato, tenuto conto dell'art. 17, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 175/2016, che in materia di società miste consente di derogare alla durata di massimo 5 anni dei patti parasociali prevista dall'art. 2341-bis del codice civile, per allinearla a quella degli affidamenti oggetto della gara per la scelta del socio privato;
- emendare l'art. 4 del patto parasociale, per disciplinare il subentro nel patto nel caso di assegnazione delle quote in G.Eco per effetto di procedure di liquidazione societarie od operazioni societarie equipollenti;
- emendare l'art. 5 del patto parasociale, con riguardo alle comunicazioni;

RITENUTO, al fine di superare potenziali ambiguità interpretative ed applicative delle clausole del contratto di servizio, nonché di adottare previsioni testuali uniformi ed omogenee a quelle nelle more approvate dalla prevalente parte dei Comuni interessati dal nuovo affidamento congiunto, di apportare le seguenti modifiche al testo già approvato:

- all'art. 3, su *“Regime e presupposti giuridici del modello gestionale”*, al comma 1, dopo la previsione della necessaria comunione tra gli enti locali soci con patto di indivisibilità di 10 anni, prorogabile, nell'eventualità di assegnazione pro quota agli stessi della partecipazione in G.Eco in precedenza posseduta indirettamente, tramite taluna delle tre società pubbliche socie, precisare che *“con riferimento alla durata del vincolo di indivisibilità, si intende che il termine finale sia in concreto determinabile (e necessariamente prorogabile) in funzione della durata residua dell'affidamento a G.Eco s.r.l. al momento della costituzione della comunione avente ad oggetto la partecipazione assegnata pro quota agli enti locali già indirettamente soci di G.Eco s.r.l. (tenuto pure conto delle possibili proroghe e del successivo procedimento di liquidazione del socio operativo privato), posto che l'anzidetta durata decennale, prorogabile, corrisponde al termine massimo ammesso dal codice civile ed è stabilita, ora per allora, con riguardo all'ipotesi in cui gli enti locali soci subentrino, pro quota, nella titolarità della partecipazione in G.Eco s.r.l. fin dal tempo della stipula del contratto di servizio”*;

- all'art. 6.1, aggiungere un capoverso in cui stabilire che *“Come indicato nella relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, adottata dall'Ente ai fini dell'affidamento a G.Eco s.r.l., parte integrante della deliberazione consiliare [di approvazione dell'affidamento], di cui all'allegato a) del presente contratto, così come precisato nel successivo art. 31, resta inteso che il Prospetto analitico MTR 2026 sia soggetto a potenziale aggiornamento in base all'esito della gara per la scelta del socio operativo privato di G.Eco”*;

- al fine di meglio chiarire il funzionamento della previsione di adeguamento dei corrispettivi di raccolta e trasporto correlato alla variazione del numero di utenze servite, riformulare l'art. 7.3 come segue: *“Il corrispettivo è inoltre soggetto ad adeguamento, sempre con cadenza annuale, in caso di incremento/decremento del totale delle utenze servite in misura superiore all'1% rispetto all'anno precedente (qualora nel corso dell'anno precedente la variazione si attesti entro il tetto dell'1%, l'adeguamento è posticipato fino a che, in via cumulativa, si registri il superamento della suddetta soglia percentuale), fermo in ogni caso il tetto delle entrate tariffarie risultante dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente. Il corrispettivo è adeguato proporzionalmente alla variazione nel numero delle utenze con riferimento alle componenti di costo relative alla raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti, fermo restando che le componenti di corrispettivo relative al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il trasporto dal territorio comunale sino ai siti di destinazione finale, sono determinate sulla base del complessivo quantitativo di rifiuti trattati, recuperati e smaltiti (esclusa qualsivoglia duplicazione di corrispettivi). A loro discrezione, le parti potranno concordare la specificazione delle modalità di adeguamento nell'ambito del Capitolo Tecnico ovvero introducendo un apposito addendum al Prospetto analitico MTR 2026”*;

- all'art. 13.4, aggiungere un ulteriore capoverso, ove precisare che *“Fatti salvi gli impegni integrativi che G.Eco s.r.l. può assumere sulla scorta dell'offerta tecnica formulata in gara dal socio operativo privato (o da quest'ultimo assunti nei confronti di G.Eco s.r.l.), i CAM applicati sono riportati nel capitolo “B.3 Verifica dell'adeguatezza del modello gestionale rispetto ai Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.), di cui al D.M. 7 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica” della Relazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 201/2022, adottata dall'Ente ai fini dell'affidamento a G.Eco s.r.l., parte integrante della deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'allegato a) del presente contratto”*;

all'art. 24, aggiungere il comma 10, al fine di stabilire, in logica coerenza con i precedenti commi e con la garanzia prevista dal successivo art. 26, che *“Ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore subentrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo articolo 26”*;

PRESO ATTO della sentenza n. 3496, del 30 ottobre 2025, con cui il TAR Lombardia-Milano, Sez. I, in parziale accoglimento del ricorso proposto da una serie di operatori del settore della

gestione dei rifiuti, ha annullato parzialmente il contratto tipo adottato da ARERA, con deliberazione n. 385/2023/R/RIF, del 3 agosto 2023, con particolare riferimento:

- agli artt. 5, 11, 15.1, lett. k), 22.5 e 22.8, nella parte in cui prevedono il prolungamento della durata del contratto per il ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario o a fronte della mancata corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante;
- all'art. 7.1 del contratto tipo, nella parte in cui prevede l'adeguamento del corrispettivo contrattuale in *“coerenza con i costi riconosciuti del metodo tariffario”*;
- all'art. 23, laddove dispone che il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale del (solo) contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale;
- all'art. 27, nella parte in cui non contempla tra gli allegati del contratto l'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore;

RITENUTO, di conseguenza, di apportare in via prudenziale una serie di correttivi delle corrispondenti clausole del già approvato schema di contratto, che consentano, in corso di rapporto, di interpretare ed applicare le previsioni contrattuali in modo conforme al dettato normativo e quindi di conformarsi al richiamato pronunciamento qualora divenisse definitivo, ed a tal fine di:

- integrare l'art. 5.3 con l'aggiunta, del seguente ultimo capoverso: *“Ai fini dell'interpretazione e della concreta applicazione delle previsioni del presente comma, resta in ogni caso fermo il rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, nonché dei vincoli discendenti dalla parte IV del testo unico dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalle disposizioni sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui al D.Lgs. 201/2022 e ss.mm.ii., nonché, ove ed in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023”*, con ciò introducendo una clausola generale suscettibile di prevalere sulle ipotesi contrattuali di prolungamento della durata dell'affidamento, ove risultanti contrastanti con i suddetti parametri normativi;

- inserire, in chiusura dell'art. 7.1, il richiamo alla *“normativa vigente”*, quale parametro da tenere in considerazione laddove è stabilito che il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario, in modo che l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria sia suscettibile di riflettersi sul corrispettivo purché ciò sia consentito dalla normativa, oltre che dalla regolazione, vigente;

DATO CONTO che non risultano necessari ulteriori correttivi, poiché lo schema di contratto approvato tiene conto della risalente e perdurante applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale da parte di G.Eco s.r.l., così come menziona tra gli allegati l'offerta formulata in gara dal nuovo socio operativo privato;

VISTI

- il D.lgs. 152/2006;
- il D.lgs. 201/2022;
- il D.Lgs. 175/2016;
- la legge regionale Lombardia 26/2003;
- l'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come sostituito dall'art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del Responsabile del Settore Tecnico e il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) DI RECEPIRE le premesse quale parte integrante della presente deliberazione.
- 2) DI APPROVARE gli allegati schema di modifiche al patto parasociale (Allegato A) e nuovo testo di patto parasociale tra i soci pubblici di G.Eco s.r.l. (Allegato B), parti integranti della presente deliberazione, fermo restando che l'approvazione delle modifiche del patto parasociale deve intendersi quale autorizzazione al Sindaco alla comunicazione di tale intendimento alla società direttamente partecipata dal Comune e per il successivo recepimento da parte dell'organo amministrativo, previa deliberazione dei competenti organi sociali ove prevista dallo statuto, in funzione della sottoscrizione del nuovo patto parasociale tra SABB S.p.A., SETCO Holding s.r.l. in liquidazione e Unica Servizi S.p.A..
- 3) DI APPROVARE le modifiche del già approvato schema di contratto di servizio, adottando il nuovo allegato testo, ove le modifiche sono riportate in carattere grassetto (parte integrante della presente deliberazione, quale Allegato 1), nonché disporre la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della pubblicazione di cui all'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 201/2022, ove necessaria.
- 4) DI DEMANDARE, secondo le competenze di legge, a successive deliberazioni della Giunta comunale ovvero successivi atti del Sindaco (anche quale rappresentante del Comune nelle assemblee delle società partecipate), ovvero a successivi provvedimenti dei responsabili dei competenti uffici, l'adozione degli ulteriori atti strettamente necessari per dare esecuzione agli indirizzi assunti con la presente deliberazione.
- 5) DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente esecutiva la presente deliberazione, considerata l'urgenza di proseguire nell'iter amministrativo per addivenire all'operatività del nuovo affidamento.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Pellegrini Dott. Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Zappa



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Proposta n. 13 del 08/06/2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :	SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, E 9, COMMA 5, DEL D.LGS. 175/2016, DELLE MODIFICHE DEL PATTO PARASOCIALE TRA SABB S.P.A., SE.T.CO. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E UNICA SERVIZI S.P.A., PREORDINATE AL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO DEI SOCI PUBBLICI, E DEL COORDINAMENTO TRA I MEDESIMI, AI FINI DEL NUOVO AFFIDAMENTO A G.ECO S.R.L., SECONDO IL MODELLO DELLA SOCIETÀ MISTA, A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO, CON SOCIO OPERATIVO PRIVATO SCELTO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. APPROVAZIONE DI MODIFICHE FORMALI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.
------------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Motivazioni:

Calusco d'Adda, li 02/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC
S.p.A.



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Proposta n. 13 del 08/06/2026

OGGETTO :	SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, E 9, COMMA 5, DEL D.LGS. 175/2016, DELLE MODIFICHE DEL PATTO PARASOCIALE TRA SABB S.P.A., SE.T.CO. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E UNICA SERVIZI S.P.A., PREORDINATE AL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO DEI SOCI PUBBLICI, E DEL COORDINAMENTO TRA I MEDESIMI, AI FINI DEL NUOVO AFFIDAMENTO A G.ECO S.R.L., SECONDO IL MODELLO DELLA SOCIETÀ MISTA, A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO, CON SOCIO OPERATIVO PRIVATO SCELTO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. APPROVAZIONE DI MODIFICHE FORMALI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.
------------------	--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Motivazioni:

Calusco d'Adda, li 03/07/2026

Il Responsabile del Settore
PASQUALE ROMANAZZI / ArubaPEC
S.p.A.



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)

Si certifica che la deliberazione 14 del 10/07/2026 avente per oggetto SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, E 9, COMMA 5, DEL D.LGS. 175/2016, DELLE MODIFICHE DEL PATTO PARASOCIALE TRA SABB S.P.A., SE.T.CO. HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E UNICA SERVIZI S.P.A., PREORDINATE AL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO DEI SOCI PUBBLICI, E DEL COORDINAMENTO TRA I MEDESIMI, AI FINI DEL NUOVO AFFIDAMENTO A G.ECO S.R.L., SECONDO IL MODELLO DELLA SOCIETÀ MISTA, A CAPITALE PUBBLICO MAGGIORITARIO, CON SOCIO OPERATIVO PRIVATO SCELTO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. APPROVAZIONE DI MODIFICHE FORMALI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO. è stata affissa all'albo on line il giorno 03/08/2026 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03/08/2026 al 18/08/2026.

lì, 03/08/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO ZAPPA / InfoCert S.p.A.

Schema del Contratto di servizio tra il Comune di Calusco d'Adda e G.Eco s.r.l. recante la disciplina contrattuale del servizio di gestione integrata dei rifiuti

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 Definizioni	2
Articolo 2 Oggetto e finalità	3
Articolo 3 Regime e presupposti giuridici del modello di gestione del Servizio.....	4
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato	6
Articolo 5 Durata dell'affidamento	7
TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	8
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale	8
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	9
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	10
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	10
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	11
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	11
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	12
TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO.....	12
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	12
TITOLO IV OBBLIGHI TRA LE PARTI	13
Articolo 14 Obblighi dell'Ente territorialmente competente.....	13
Articolo 15 Obblighi del Gestore	13
Articolo 16 – Trattamento del personale alle dipendenze del Gestore.....	14
TITOLO V CONTROLLI E INDIRIZZI	14
Articolo 17 Impegni di collaborazione e trasparenza del Gestore ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo ed indirizzo da parte del Comune.....	14
Articolo 18 Programma di controlli	15

Articolo 19 Modalità di esecuzione delle attività di controllo e poteri di indirizzo del Comune.....	16
TITOLO VI DISCIPLINA E CONSEGUENZE DEGLI INADEMPIMENTI.....	17
Articolo 20 Penali	17
Articolo 21 Sanzioni	19
Articolo 23 Esecuzione d'ufficio.....	19
Articolo 22 Risoluzione del contratto.....	20
TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO	21
Articolo 24 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente per l'ipotesi di mutamento del modello gestionale e/o di individuazione di veicolo societario alternativo a G.Eco.....	21
Articolo 25 Procedura di liquidazione del socio operativo uscente.....	22
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	23
Articolo 26 Garanzie	23
Articolo 27 Assicurazioni	24
Articolo 28 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	24
Articolo 29 Controversie e Foro esclusivo.....	25
Articolo 30 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	25
Articolo 31 Allegati	26

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto negoziale, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Parti** sono il Comune di Calusco d'Adda (altresì detto "Ente territorialmente competente" o "Comune") e G.Eco s.r.l. per brevità G.Eco (altresì detto "Gestore" o la "Società"), che sottoscrivono il presente contratto;
- **Servizio affidato** è il servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
- **Capitolato Tecnico** è il disciplinare allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato, compresa

la disciplina di dettaglio dei servizi attivabili nel corso dell’Affidamento, nonché la specificazione dei canoni di riferimento delle prestazioni base e del corrispondente listino dei prezzi di riferimento delle prestazioni aggiuntive (basati su costi unitari relativi a personale, automezzi, attrezzature, contenitori e smaltimenti, oltre a costi aggregati per ritiro rifiuti ingombranti, pulizia meccanizzata, trasporti e consegna cassoni, soggetti a revisione secondo l’esito della procedura di scelta del socio operativo privato e le condizioni fissate dal Contratto di servizio); le modifiche del Capitolato Tecnico, purché compatibili con il Contratto, potranno essere definite tra le Parti, senza necessità di nuova deliberazione del Consiglio Comunale, anche per tener conto di sopravvenute o mutate esigenze;

- **MTR 2** è l’Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/ RIF di ARERA, come successivamente modificato e integrato dalla medesima Autorità, recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- **MTR 3** è l’Allegato A alla deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF di ARERA, recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

- **Fattori di sharing** sono le quote di ripartizione tra Comune e Gestore dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza, al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;

- **Gerarchia dei rifiuti** è il seguente ordine di priorità (in termini di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale) nel rispetto del quale, a norma dell’art. 179 del Testo Unico dell’Ambiente, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., deve avvenire la gestione dei rifiuti: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell’affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario;

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Regime e presupposti giuridici del modello di gestione del Servizio

3.1 G.Eco è affidataria del Servizio quale società mista pubblico-privata, con socio operativo privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, in conformità al modello gestionale previsto e regolato dall'art. 16 del D.Lgs. 201/2022 e ss.mm.ii. e dall'art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., costituita quale forma di cooperazione di livello sovracomunale nel territorio dei Comuni della Bassa Pianura Bergamasca, dell'Isola Bergamasca, della Val Seriana e Val di Scalve, rispettivamente partecipanti a G.Eco per il tramite delle società pubbliche SABB S.p.A., Unica Servizi S.p.A. e Se.T.Co. Holding s.r.l.. Il Comune di Calusco

d'Adda partecipa in via indiretta attraverso la partecipazione in misura del 14,45.% nel capitale di *Unica Servizi S.p.A.*.

Nel caso di assegnazione pro quota ai Comuni delle predette originarie partecipazioni indirette (per effetto dello scioglimento, od operazione equipollente, di una o più delle anzidette società) in conformità allo statuto di G.Eco le partecipazioni assegnate ai singoli Comuni già soci di una delle predette società formeranno oggetto di comunione, con vincolo di indivisibilità decennale, prorogabile, in modo che la partecipazione in precedenza facente capo ad una società continui ad essere espressione unitaria del predetto ambito territoriale; per effetto della predetta comunione, i Comuni eserciteranno i diritti, anche particolari, di soci attraverso un rappresentante comune, nominato ai sensi degli artt. 2468, comma 5, 1105 e 1016 del codice civile, a presidio dell'unitarietà ed effettività della tutela degli interessi degli enti locali affidanti del medesimo ambito territoriale. **Con riferimento alla durata del vincolo di indivisibilità, si intende che il termine finale sia in concreto determinabile (e necessariamente prorogabile) in funzione della durata residua dell'affidamento a G.Eco s.r.l. al momento della costituzione della comunione avente ad oggetto la partecipazione assegnata pro quota agli enti locali già indirettamente soci di G.Eco s.r.l. (tenuto pure conto delle possibili proroghe e del successivo procedimento di liquidazione del socio operativo privato), posto che l'anzidetta durata decennale, prorogabile, corrisponde al termine massimo ammesso dal codice civile ed è stabilita, ora per allora, con riguardo all'ipotesi in cui gli enti locali soci subentrino, pro quota, nella titolarità della partecipazione in G.Eco s.r.l. fin dal tempo della stipula del contratto di servizio.**

3.2 A fronte dei summenzionati presupposti legittimanti l'affidamento, lo stesso decade qualora:

- venga meno la complessiva partecipazione pubblica maggioritaria nel capitale sociale di G.Eco, e comunque la maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea da parte dell'insieme dei soci pubblici (diretti ed indiretti) e/o la maggioranza assoluta dei voti esercitabili nel consiglio di amministrazione da parte dei componenti espressione dell'insieme dei soci pubblici (diretti ed indiretti), salvo che tali mutamenti risultino preventivamente ed espressamente autorizzati con deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in via coordinata con le convergenti deliberazioni consiliari delle altre amministrazioni comunali socie dirette o indirette di G.Eco, al fine di disporre la cessione di tutto o in parte le partecipazioni societarie pubbliche (dirette e indirette), ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 201/2022, in ogni caso nel rispetto degli obblighi di evidenza pubblica e della normativa pro tempore vigente;

- il socio operativo privato sia escluso dalla compagine della Società (i) a seguito dell'accertata originaria carenza o sopravvenuta perdita dei requisiti generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario, in ogni caso compresa la disponibilità delle capacità impiantistiche preordinate alle prestazioni di trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti poste a carico del socio operativo privato, richiesti e dichiarati ai fini della gara per la sua selezione, ovvero (ii) a causa di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni poste a suo carico, ovvero (iii) per le altre cause previste dallo statuto di G.Eco.

3.3. Al precipuo fine di garantire la continuità e regolarità del Servizio, la decadenza prevista dall'art. 3.2, secondo alinea, viene meno qualora entro 3 mesi dall'esclusione del socio operativo privato, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in via coordinata con le convergenti deliberazioni consiliari delle altre amministrazioni comunali socie dirette o indirette di G.Eco, l'Ente autorizzi la riconfigurazione di G.Eco quale società "in house" od in alternativa confermi il modello gestionale della società mista ed autorizzi l'indizione di una procedura di gara per la selezione del nuovo socio operativo privato; nel primo, come nel secondo caso, l'iter di adeguamento al modello "in house", oppure l'iter della gara per la scelta del nuovo socio operativo privato, deve tassativamente concludersi entro i successivi 6 mesi.

3.4 Il Gestore provvede all'erogazione del Servizio attraverso la propria organizzazione aziendale, nonché mediante le prestazioni demandate al socio operativo privato con riferimento al trattamento, recupero, anche energetico, e smaltimento dei rifiuti ed agli altri specifici compiti operativi al medesimo attribuiti o comunque attribuibili in forza dell'offerta presentata dal medesimo socio operativo privato nella procedura di gara per la sua selezione.

Fermo il divieto di cessione, anche parziale, del contratto, resta salva la facoltà di G.Eco di provvedere all'organizzazione ed erogazione dei servizi attraverso l'affidamento di appalti di forniture, lavori e servizi, nel rispetto degli obblighi di evidenza pubblica, in quanto applicabili.

3.5 In ossequio ai principi di collaborazione e buona fede nell'interpretazione ed esecuzione del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che il Servizio oggetto di Affidamento è soggetto ai poteri regolatori di ARERA, in virtù dei quali, con deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/205/R/RIF, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, c.d. "MTR-3", la cui disciplina è contenuta nell'Allegato A della predetta deliberazione. Le Parti assumono, pertanto, fin d'ora, l'impegno in buona fede a collaborare nel dare attuazione alle previsioni del MTR-3, ove e qualora si renda necessaria la modifica del presente Contratto.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

4.1 Sulla scorta della deliberazione consiliare n. 2025 e dell'annessa relazione adottata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, sua parte integrante, il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dalla gestione integrata dei rifiuti urbani, articolata nelle seguenti attività:

- a) raccolta e trasporto;
- b) spazzamento delle strade;
- c) trattamento, recupero e smaltimento;
- d) gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

4.2 Le attività di raccolta dei rifiuti (che di regola viene effettuata con modalità “porta a porta”, salve le ipotesi di raccolta stradale, mista, di prossimità o a chiamata precisate nel Capitolato Tecnico od eventualmente introdotte su accordo tra le parti a fronte di esigenze tecniche o di pubblico interesse) comprendono la messa a disposizione e svuotamento periodico dei contenitori collocati presso il centro comunale di raccolta, nonché la raccolta dei RUP (rifiuti urbani pericolosi).

Salvo diverso accordo tra le parti, la raccolta comprende la gestione del centro comunale di raccolta. Le relative specifiche operative sono disciplinate dal Capitolato Tecnico.

Rientrano nella raccolta e trasporto la gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento, riutilizzo, recupero e/o smaltimento, la cernita ed il deposito preliminare della raccolta.

Qualora presenti, l'attività di raccolta comprende la gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer, fatte salve le specifiche operative del Capitolato Tecnico.

Alle condizioni operative specificate dal Capitolato Tecnico, la raccolta può includere il lavaggio e la sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti.

Il trasporto include il trasferimento dei rifiuti indifferenziati e delle frazioni differenziate dai punti di raccolta sino agli impianti di trattamento, riutilizzo, recupero e/o smaltimento, con o senza trasbordi.

4.3 Con riferimento alle attività di spazzamento, alle condizioni e modalità operative specificate dal Capitolato Tecnico, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 189, comma 1, lett.

a), D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ove ed in quanto applicabile, qualora il Comune chieda l'attivazione delle relative prestazioni all'atto dell'avvio dell'Affidamento o, come opzione, nel corso della durata dello stesso, le attività di spazzamento possono comprendere:

- lo spazzamento stradale meccanizzato della rete viaria comunale, comprese le aree private ad uso pubblico ove specificamente individuate nell'apposito allegato del Capitolato Tecnico;
- lo spazzamento stradale manuale di vialetti e passaggi pedonali, percorsi e aree di sosta in giardini e parchi pubblici, aree gioco, compresa raccolta di deiezioni animali e RUP (con le opportune cautele);
- lo svuotamento dei cestini collocati in strade, aree, giardini e parchi pubblici, secondo il numero e la frequenza stabiliti dal Capitolato Tecnico;
- la raccolta dei rifiuti presenti nei parchi e giardini comunali;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati (ivi incluse le carcasse di animali) su strade pubbliche o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale;
- il servizio di "decoro urbano", inteso come insieme delle attività finalizzate al mantenimento della pulizia e dell'ordine degli spazi pubblici svolte con uno o più addetti che eseguono la pulizia stradale manuale oppure operano con l'ausilio di apposita attrezzatura aspirante, secondo le condizioni e specifiche operative del Capitolato Tecnico.
- gli interventi di pulizia a cadenze regolari o straordinari, su richiesta, relative ad aree mercatali, fiere, sagre, eventi od altre fattispecie individuati dall'Ente.
- la pulizia delle griglie di sicurezza stradale su rogge con asportazione di foglie ed altri rifiuti, alle condizioni e secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico.

4.4 Le attività di trattamento, riutilizzo, recupero, anche energetico, e/o smaltimento, che includono anche la commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti, sono improntate al rispetto della Gerarchia nella gestione dei rifiuti.

Le attività sono svolte mediante impianti propri di G.Eco, ovvero assicurate dalle capacità impiantistiche di trattamento, riciclo, recupero o smaltimento poste a disposizione dal socio operativo privato ed in via residuale mediante appalti a favore di gestori di impianti terzi, nel rispetto degli obblighi di evidenza pubblica, ove e in quanto applicabili.

4.5 Le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comprendono il servizio telefonico gratuito e lo sportello on line di assistenza gratuita all'utenza in conformità alla regolazione di ARERA in materia di qualità del servizio, i servizi di distribuzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (ed il compostaggio domestico allorquando previsto), nonché la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione in materia alla prevenzione della produzione dei rifiuti ed al rispetto e tutela dell'ambiente. Comprendono, su richiesta

del Comune, la consulenza negli adempimenti relativi alla predisposizione tariffa, secondo le condizioni e modalità specificate dal Capitolato Tecnico.

Anche ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023, ove ed in quanto applicabile, su richiesta del Comune, alle condizioni specifiche operative fissate dal Capitolato Tecnico, sussiste l'opzione di attivazione:

- del servizio di gestione dello sportello fisico dedicato agli utenti, comprendente la gestione di pratiche amministrative relative all'attivazione, variazione e cessazione di utente, espletato mediante personale posto a disposizione dalla Società o dal Comune;
- del servizio di supporto alle funzioni di accertamento e riscossione di pertinenza del Comune medesimo, secondo le condizioni e modalità specificate dal Capitolato Tecnico;
- del servizio di "gestione globale TARI" come meglio definita dall'Allegato B del Capitolato Tecnico;
- del servizio di elaborazione, stampa e distribuzione avvisi di pagamento TARI;
- del servizio di compilazione MUD e O.R.S.O.;

4.6. Fermo quanto dianzi previsto e specificamente regolato, sul piano operativo, nel Capitolato Tecnico, le Parti si danno reciprocamente atto che, anche ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023, ove ed in quanto applicabile, successivamente alla stipula del presente Contratto, nel corso del periodo di durata dell'Affidamento, al Comune è fin d'ora riconosciuta l'opzione di attivare l'erogazione delle seguenti prestazioni di servizi, alle condizioni specifiche operative fissate nel Capitolato Tecnico:

- raccolta stradale o porta a porta dei rifiuti vegetali (erba e ramaglie provenienti da sfalci e potature eseguiti direttamente, in proprio, da privati con riguardo ai giardini residenziali, o dal Comune, direttamente con proprio personale, con riguardo a parchi e giardini comunali, previa valutazione di fattibilità da parte di G.Eco e successiva concertazione delle idonee modalità operative)
- la fornitura e distribuzione agli utenti dei contenitori (anche dotati di microchip per raccolta puntuale) e/o sacchi per la raccolta differenziata, presso locali posti gratuitamente a disposizione dal Comune (sulla base di un calendario ed orari che saranno stabiliti nel Capitolato Tecnico);
- predisposizione, stampa e fornitura agli utenti di calendari annuali relativi ai turni ed alle modalità di raccolta;
- compatibilmente con le risorse organizzative disponibili, il supporto al Comune nella ricerca di contributi e agevolazioni pubbliche, nonché nella progettazione e realizzazione degli interventi, in funzione della manutenzione straordinaria, adeguamento normativo,

riqualificazione ed innovazione tecnologica del centro comunale di raccolta, ferma la ripartizione degli oneri e responsabilità di gestione e manutenzione stabilita nel Capitolato Tecnico.

4.7 In ogni caso, tutte le prestazioni integrative, oggetto di opzione di attivazione nel presente articolo ovvero individuate in seguito dalle parti, saranno remunerate tenuto conto dei prezzi unitari riportati nell'apposito Allegato A) del Capitolato Tecnico ed assunti a riferimento per la determinazione del Prospetto analitico del Corrispettivo di partenza a valere per l'anno 2026, come revisionati per effetto dell'esito della procedura di selezione del socio operativo privato di G.Eco, nonché sulla base dei meccanismi di aggiornamento, adeguamento e modifica previsti dal presente Contratto.

4.8 Il Servizio oggetto del presente Contratto ha quale perimetro territoriale i confini amministrativi del Comune, che a sua volta prende atto che il Servizio si inquadra nella gestione coordinata di livello sovracomunale, comportante la condivisione di impianti, personale, automezzi, attrezzature e strutture organizzative, in funzione della quale il Comune, in via coordinata e congiunta con le altre amministrazioni comunali socie (indirette o dirette) di G.Eco, ha individuato la Società quale veicolo societario dell'affidamento secondo il modello gestionale della società a capitale pubblico-privato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 16 del D.Lgs. 201/2022, e conseguentemente proceduto in via coordinata e congiunta alla selezione con gara del socio operativo privato.

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

5.1 L'affidamento ha durata di 10 anni, decorrenti dal perfezionamento dell'ingresso del socio operativo privato nel capitale sociale di G.Eco ad esito della relativa procedura di gara.

5.2 Al più tardi entro la scadenza di cui al precedente comma, previo contraddittorio con la Società in ordine alla sostenibilità economica e tecnica, valutato l'andamento del Servizio sul piano della qualità tecnica e ambientale, nonché della convenienza economica, il Comune potrà motivatamente prorogare (e la Società sarà tenuta a proseguire) l'affidamento per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, a condizioni invariate, fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di evidenza pubblica e delle cogenti previsioni in materia di servizi pubblici locali e società a partecipazione pubblica, che saranno in allora vigenti ed applicabili. Resta salva la proroga tecnica per garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del nuovo affidamento.

5.3 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata

dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e ss.mm.ii.;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Ai fini dell'interpretazione e della concreta applicazione delle previsioni del presente comma, resta in ogni caso fermo il rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, nonché dei vincoli discendenti dalla parte IV del testo unico dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalle disposizioni sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui al D.Lgs. 201/2022 e ss.mm.ii., nonché, ove ed in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo di partenza del Servizio, a valere per l'anno 2026, è determinato secondo il metodo tariffario c.d. "MTR 2", vigente per l'anno 2025, tenuto conto dei costi riconosciuti e degli altri fattori previsti dal MTR 2 con riguardo all'anno 2025, con incremento del 2%. Nell'allegato "Prospetto analitico MTR 2026", parte integrante del presente Contratto, è riportato il dettaglio della composizione del corrispettivo, della modulazione del fattore di sharing e del percorso di convergenza ove il corrispettivo di partenza del Servizio risulti in incremento rispetto all'anno 2025.

Come indicato nella relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, adottata dall'Ente ai fini dell'affidamento a G.Eco s.r.l., parte integrante della deliberazione consiliare n.

.... del, di cui all'allegato a) del presente contratto, così come precisato nel successivo art. 31, resta inteso che il Prospetto analitico MTR 2026 sia soggetto a potenziale aggiornamento sulla base dell'esito della procedura di gara di scelta del socio operativo privato di G.Eco.

6.2 G.Eco predispone il piano economico finanziario (PEF), che deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, in ogni caso con specifica e separata indicazione degli eventuali costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, così che il Comune sia posto nelle condizioni di dare separata indicazione degli oneri riconducibili alle medesime negli avvisi di pagamenti emessi nei confronti dell'utenza.

Il PEF è sottoposto al Comune, che, previa validazione, provvede ad assumere le determinazioni di propria competenza ed alla relativa trasmissione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto della disciplina di legge e regolatoria *pro tempore* vigente.

6.3 Il pagamento del corrispettivo dovuto a G.Eco sarà eseguito mensilmente (o in frazione corrispondente se inferiore al mese), in via posticipata, a fronte di presentazione di fattura con scadenza a 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso il dato del corrispettivo aggiornato non sia disponibile entro il primo ciclo di fatturazione annuale, la differenza è oggetto di conguaglio nelle successive fatture.

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 Il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione **e della normativa** vigente.

7.2 Il corrispettivo è in ogni caso soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base della variazione percentuale in aumento della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per la Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) rilevata rispetto al precedente aggiornamento, fermo in ogni caso il tetto alle entrate tariffarie risultante dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente.

7.3 Il corrispettivo è inoltre soggetto ad adeguamento, sempre con cadenza annuale, in caso di incremento/decremento del totale delle utenze servite in misura superiore all'1% rispetto all'anno precedente (**qualora nel corso dell'anno precedente la variazione si attesti entro**

il tetto dell'1%, l'adeguamento è posticipato fino a che, in via cumulativa, si registri il superamento della suddetta soglia percentuale), fermo in ogni caso il tetto delle entrate tariffarie risultante dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente. Il corrispettivo è adeguato proporzionalmente alla variazione nel numero delle utenze con riferimento alle componenti di costo relative alla raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti, **fermo restando che le componenti di corrispettivo relative al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il trasporto dal territorio comunale sino ai siti di destinazione finale, sono determinate sulla base del complessivo quantitativo di rifiuti trattati, recuperati e smaltiti (esclusa qualsivoglia duplicazione di corrispettivi).** A loro discrezione, le parti potranno concordare la specificazione delle modalità di adeguamento nell'ambito del Capitolo Tecnico ovvero introducendo un apposito *addendum* al Prospetto analitico MTR 2026.

7.4 Nel rispetto della normativa vigente, le revisioni del corrispettivo in corso di affidamento sono inoltre effettuate su iniziativa delle Parti con riguardo a quanto stabilito dai successivi artt. 11 e 28.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di

efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e dal presente Contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

13.2 Le parti si danno reciprocamente atto che, con riguardo agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, il posizionamento di partenza nell'affidamento oggetto del presente contratto corrisponde allo Schema I, "Livello qualitativo minimo", degli schemi regolatori contemplati dal "*Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (TQRIF), approvato da ARERA, con deliberazione n. 15/2022/R/rif, del 18 gennaio 2022. Comune e G.Eco si impegnano a valutare in buona fede, nel rispetto dei criteri guida di sostenibilità economica e tecnica del servizio, anche tenuto conto degli impegni assunti dal socio operativo privato di G.Eco, gli impatti delle modifiche della richiamata regolazione in materia di qualità, anche all'eventuale fine di mutare il predetto posizionamento tra gli schemi regolatori, in ogni caso salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento, nonché della complessiva organizzazione e collaborazione di livello sovracomunale nel quale è incardinato l'affidamento medesimo.

13.3 Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento: [articolo soggetto a potenziale variazione in conseguenza dell'esito della procedura di gara per la scelta del socio operativo privato di G.Eco]

13.4 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Fatti salvi gli impegni integrativi che G.Eco s.r.l. può assumere sulla scorta dell'offerta tecnica formulata in gara dal socio operativo privato (o da quest'ultimo assunti nei confronti di G.Eco s.r.l.), i CAM applicati sono riportati nel capitolo "B.3 Verifica dell'adeguatezza del modello gestionale rispetto ai Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.), di cui al D.M. 7 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica" della Relazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 201/2022, adottata dall'Ente ai fini dell'affidamento a G.Eco s.r.l., parte integrante della deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'allegato a) del presente contratto.

Titolo IV OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 Il Comune è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 - Obblighi del Gestore

15.1G.Eco è obbligata a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
- g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Le controversie con gli utenti saranno risolte secondo la normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 16 – *Trattamento del personale alle dipendenze del Gestore*

16.1 Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative (CCNL unico dei servizi ambientali, derivante dall'unificazione dei precedenti di cui ai codici K531 e K541 del C.n.e.l.), anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo V CONTROLLI E INDIRIZZI

Articolo 17 – *Impegni di collaborazione e trasparenza del Gestore ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo ed indirizzo da parte del Comune*

17.1 Il Gestore predispone con cadenza almeno annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio, con illustrazione dettagliata dell'andamento economico della gestione, del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati, del grado di soddisfazione dell'utenza, anche con particolare riguardo alla ricorrenza e causa degli eventuali disservizi.

Qualora richiesto dal Comune, con cadenza annuale, il Gestore presenta all'Ente la scheda di sintesi recante il programma di organizzazione, per i successivi 12 mesi, dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento, comprendente l'indicazione dei lavoratori applicati ai servizi (con relativo inquadramento) e la composizione della flotta degli automezzi impiegati (con targa e descrizione delle dotazioni tecnologiche)

Con periodicità almeno trimestrale, con scadenza al ventesimo successivo, il Gestore trasmette al Comune un prospetto riepilogativo dei dati relativi ai servizi effettuati, ed in particolare le frequenze dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto agli impianti di trattamento, recupero, smaltimento, con l'indicazione analitica dei quantitativi di rifiuti distinti per tipologia.

In ogni caso, almeno 30 giorni prima delle previste scadenze annuali (determinate secondo la normativa *pro tempore* vigente), G.Eco è tenuta a trasmettere al Comune i dati quantitativi ed economici necessari per la predisposizione e trasmissione del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) e per la raccolta dati ("Scheda Comuni") attraverso l'applicativo O.R.S.O. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).

17.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 18.

17.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni successivi a quello della registrazione.

17.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 18 - Programma di controlli

18.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

18.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

18.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

18.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 19 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo e poteri di indirizzo del Comune

19.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 18.

19.2 In virtù del regime di affidamento mediante società mista a capitale pubblico maggioritario e socio operativo privato selezionato ad esito di procedura ad evidenza pubblica, oltre che attraverso le prerogative riconosciute dalle clausole del presente Contratto e l'esercizio delle potestà pubbliche discendenti dalla normativa e dalla regolazione pro tempore vigenti, il Comune concorre, in via mediata, nell'esercizio dei poteri di indirizzo, controllo e vigilanza, anche in forza di diritti particolari, spettanti ai soci pubblici secondo il codice civile e le clausole dello statuto della Società, nonché attraverso i rappresentanti della Consulta dei Comuni istituita dal patto parasociale tra i soci pubblici di G.Eco.

Titolo VI DISCIPLINA E CONSEGUENZE DEGLI INADEMPIMENTI

Articolo 20 - Penali

20.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

20.2 La violazione degli impegni sanciti dal presente Contratto e da Capitolato Tecnico, nonché l'inosservanza degli obblighi procedurali e sostanziali stabiliti dalla regolazione di ARERA e dalla normativa pro tempore vigente, sono oggetto di contestazione ed applicazione di penali, secondo le ipotesi previste dalla sottostante tabella:

Condotta commissiva od omissiva	Importo della penale
Ingiustificata interruzione dei servizi	€ 400,00 per ogni giorno di interruzione
Ingiustificata mancata o parziale effettuazione di una singola tipologia di servizi ovvero interruzione con riguardo ad una limitata porzione del territorio o degli utenti (non oltre il 15%)	Da € 100,00 ad € 250,00 per ogni singola contestazione, a seconda della gravità
Ingiustificata mancata effettuazione servizio di vuotatura dei cestini	€ 50,00 per ogni singola contestazione
Non autorizzata ed ingiustificata modifica delle modalità di esecuzione dei servizi, anche con riferimento alla tipologia e caratteristiche ambientali e tecnologiche degli automezzi previsti	Da € 100,00 ad € 300,00 per ogni singola contestazione, a seconda della gravità
Non autorizzata ed ingiustificata modifica della programmazione temporale dei servizi	Da € 50,00 ad € 250,00 per ogni singola contestazione, a seconda della gravità
Rilevate carenze nello stato di manutenzione ovvero delle coperture assicurative o delle dotazioni di sicurezza degli automezzi adibiti al servizio	Da € 100,00 ad € 300,00 per ogni singola contestazione, a seconda della gravità
Segnalata ed accertata inadeguatezza del comportamento	€ 50,00 per ogni singola

degli addetti ai servizi con riguardo alla vuotatura, alla lettura dei “tag” (quando prevista) ed al riposizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, al decoro delle divise ed in generale ai rapporti nei confronti degli utenti	contestazione
Ingiustificata interruzione o riduzione dei canali di comunicazione nei confronti del Comune e/o degli utenti	€ 100,00 per ogni singola contestazione
Ingiustificata commistione fra distinte tipologie di rifiuti e/o smaltimento presso impianti non autorizzati o comunque non conformi agli applicabili e vigenti vincoli di programmazione e pianificazione impiantistica	Da € 250,00 ad € 600,00 per ogni singola contestazione, a seconda della gravità
In caso di gestione del centro comunale di raccolta e/o dell’eventuale centro per il riuso, rilevate ed ingiustificate chiusure nei giorni ed orari di apertura degli utenti, rilevate carenze organizzative con riguardo al buono stato, allo scarico ed al riposizionamento dei contenitori, alla pulizia, salubrità e sicurezza di attrezzature e impianti, al corretto avvio allo smaltimento dei rifiuti	Da € 100,00 ad € 600,00 per ogni singola contestazione, a seconda della gravità della condotta
Altre inadempienze contrattuali, con particolare riguardo alle condotte suscettibili di pregiudicare gli obiettivi di raccolta differenziata, all’erroneità, carenza o non tempestività delle informazioni e documenti resi al Comune, all’inerzia ed i ritardi nelle campagne di comunicazione e nella gestione delle segnalazioni e reclami del Comune e/o degli utenti	Da € 50,00 ad € 500,00 per ogni singola contestazione, a seconda della gravità, ovvero per ogni giorno di ritardo con riguardo all’ingiustificato ritardo nella trasmissione, al Comune, di relazioni o documenti nei casi previsti dal presente Contratto ai fini dell’esercizio delle prerogative di controllo e dei procedimenti di

	nuovo affidamento, determinazione del valore di subentro ed esecuzione d'ufficio.
--	--

20.3 In caso di rilevata inadempienza, accertata dal Comune secondo le modalità di controllo previste dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico, dalla regolazione ARERA e dalla normativa *pro tempore* vigente, l'Ente provvede alla formale contestazione dell'inadempimento, con la circostanziata descrizione della condotta contestata e l'indicazione dell'ammontare della penale ritenuta applicabile, dandone comunicazione a mezzo messaggio p.e.c. (o strumento equipollente) al Gestore, che è ammesso a presentare le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni, nonché, entro il medesimo termine, chiedere un incontro o sopralluogo tecnico per analizzare in contraddittorio l'operato oggetto di contestazione e/o sottoporre al Comune una proposta di rimedi correttivi.

Ove il Gestore non dia riscontro alla contestazione o qualora le formulate controdeduzioni vengano motivatamente ritenute insufficienti, il Comune può confermare la preannunciata penale, che tuttavia è ridotta ad 1/3 qualora il Gestore proponga rimedi correttivi che si rivelino adeguati a seguito del monitoraggio svolto in contraddittorio tra le parti nei successivi 60 giorni.

La penale (nell'importo pieno o ridotto) deve essere pagata entro 60 giorni dalla sua determinazione in via definitiva, anche mediante compensazione rispetto alle somme dovute dal Comune a titolo di corrispettivo in occasione del primo ciclo di fatturazione successivo al suddetto termine.

20.4 Il Comune provvede a comunicare ad ARERA l'applicazione delle penali concernenti la violazione degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente.

20.5 L'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di avvalersi delle previsioni in materia di risoluzione contrattuale o di esecuzione d'ufficio.

Articolo 21 - Sanzioni

21.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 22 - Esecuzione d'ufficio

22.1 Nel caso di reiterati inadempimenti e comunque di interruzione del Servizio non dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla struttura organizzativa del Gestore ovvero espressamente autorizzata dal Comune, previa formale diffida, comunicata mediante p.e.c. o strumento equipollente, trascorsi inutilmente 10 giorni, il Comune avrà la facoltà di assicurare la regolarità dell'espletamento del Servizio facendo eseguire lo stesso o sue parti ad altro operatore, a spese della Società, fatte salve ed impregiudicate le ipotesi di risoluzione del contratto, l'applicazione delle penali e la richiesta del maggior danno.

Articolo 23 - Risoluzione del contratto

23.1 Fatto salvo quanto previsto in via generale dagli artt. 1453, 1454 e 1455 del codice civile, sono causa di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile:

- accertate gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dai relativi allegati, nonché degli obblighi discendenti dalla regolazione e dalla normativa *pro tempore* vigenti, in ogni caso intendendosi tali gli inadempimenti che, nel corso degli ultimi 12 mesi, abbiano comportato l'applicazione di penali per un ammontare pari o superiore al 10% del corrispettivo annuale;
- l'ingiustificata e non preventivamente autorizzata interruzione dei servizi affidati per un periodo superiore a 3 (tre) giorni;
- l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Società;
- la cessione non autorizzata, integrale o parziale, del contratto, ovvero dei diritti ed obblighi discendenti dallo stesso;
- il mancato tempestivo rinnovo della garanzia prestata dal Gestore di cui all'art. 26.1, nonché l'ingiustificata inerzia del Gestore nell'acquisire la garanzia relativa alle prestazioni del socio operativo privato e i relativi atti di rinnovo.

23.2 Si verifica la risoluzione automatica del Contratto nelle ipotesi di decadenza dell'Affidamento per il venir meno dei presupposti giuridici del modello gestionale, di cui al precedente art. 3.2 (fatto salvo quanto ivi previsto).

23.3 Nelle ipotesi che precedono, oltre ai corrispettivi dovuti per le attività prestate, a G.Eco spetteranno il valore residuo degli investimenti posti in essere in forza del presente Contratto, definito in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente (comprensivo, nei casi diversi dalla risoluzione del contratto per fatti imputabili al socio operativo privato, dei mezzi necessari per fare fronte agli obblighi di liquidazione del medesimo stabiliti dal bando di

gara), dedotto il danno arrecato al Comune, che potrà a tal fine escutere la garanzia di cui all'art. 26.1.

23.4 Il Contratto s'intenderà risolto qualora il Comune eserciti il recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, nonché nell'ipotesi in cui, per effetto di una sopravvenuta disposizione di legge, il Servizio debba essere organizzato e gestito a livello di ambiti territoriali minimi, con decadenza dei pregressi affidamenti in corso. In tali casi, oltre ai corrispettivi dovuti per le attività prestate, a G.Eco spetteranno il valore residuo degli investimenti posti in essere in forza del presente Contratto, definito in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente (comprensivo dei mezzi necessari per fare fronte agli obblighi di liquidazione del socio operativo privato stabiliti dal bando di gara), nonché, per il caso di recesso, il riconoscimento del mancato profitto in ragione dell'anticipata cessazione, tenuto conto dell'art. 24, comma 4, lett. c), R.D. 2578/1925, e dell'art. 14, D.P.R. 902/1986, ove e in quanto applicabili, ferme in ogni caso le cogenti disposizioni di legge in materia di servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti e affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica a società miste.

23.5 Salva diversa volontà del Comune, la risoluzione del contratto non fa venir meno l'obbligo di G.Eco di assicurare la continuità e regolarità del Servizio fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore, ancorché in via transitoria, ma nelle ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 23.1 non trova applicazione il successivo art. 24.9 sulla prosecuzione della gestione in caso di mancato pagamento del valore di subentro.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 24 - *Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente per l'ipotesi di mutamento del modello gestionale e/o di individuazione di veicolo societario alternativo a G.Eco*

24.1 La procedura di cui al presente articolo si applica qualora, ai fini del successivo affidamento, il Comune non confermi il modello gestionale della società mista pubblico-privata con socio operativo privato scelto mediante gara e G.Eco quale veicolo societario. Qualora, invece, il Comune confermi il modello gestionale ed il ruolo di G.Eco, si applica il successivo art. 25.

24.2 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di

cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

24.3 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

24.4 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

24.5 L'Ente territorialmente competente si adopera affinché venga conseguito l'obiettivo di procedere all'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

24.6 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

24.7 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

24.8 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

24.9 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione

del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.

24.10 Ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore subentrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo articolo 26.

Articolo 25 – Procedura di liquidazione del socio operativo privato uscente

25.1 Con la cessazione, a scadenza contrattuale o anticipata, dell'affidamento, si procede alla liquidazione del socio operativo privato, che può avvenire alternativamente:

- in forza di riduzione disomogenea non proporzionale del capitale sociale, interessante la quota facente capo al socio operativo privato;
- mediante l'acquisto della quota da parte dei soci pubblici ovvero da parte di terzo acquirente individuato dai soci pubblici;
- per effetto di esclusione del socio operativo privato, nei casi previsti dallo statuto.

25.2 A prescindere dall'importo corrisposto dall'eventuale terzo acquirente, la quota del socio operativo privato uscente è liquidata in base al patrimonio netto contabile della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato, in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale. Qualora il bilancio si riferisca ad un esercizio chiuso oltre 6 mesi prima, la valorizzazione della quota avviene sulla base di una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al momento della liquidazione. Resta salvo il danno arrecato a G.Eco in caso di esclusione del socio operativo privato e comunque di decadenza dell'affidamento e/o risoluzione del contratto per causa ascrivibile al socio operativo privato.

25.3 Salvo diversa richiesta formulata dai soci pubblici, il socio operativo privato è tenuto a proseguire nell'erogazione delle prestazioni a suo carico fino al perfezionamento dell'uscita dal capitale sociale.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Garanzie

26.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, ivi incluso il pagamento delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di cui al precedente art.

21 e del ristoro dei maggiori costi di cui al precedente art. 23, il Gestore ha provveduto alla presentazione di garanzia fideiussoria [bancaria o assicurativa] di importo corrispondente al 10% del corrispettivo base per l'anno 2026, salve le riduzioni, anche cumulative, di cui al combinato disposto degli artt. 117, comma 3, ultimo periodo, e 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

26.2 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

26.3 La garanzia ha durata annuale e deve essere rinnovata entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza, sulla base dell'aggiornato corrispettivo del Servizio, con tempestiva trasmissione al Comune della comprova dell'avvenuto rinnovo. Il mancato tempestivo rinnovo costituisce grave inadempimento, cui consegue la risoluzione del presente Contratto.

26.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

26.5 La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza dell'affidamento, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque entro 90 giorni dall'intervenuto subentro del nuovo gestore o, nell'ipotesi di conferma del modello gestionale e di G.Eco quale veicolo societario, dall'ingresso nella compagine sociale del nuovo socio operativo privato.

26.6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

26.7 Il Gestore è tenuto ad acquisire analoga garanzia in relazione alle prestazioni poste a carico del socio operativo privato, per un importo pari al 10% del valore annuo stimato di tali prestazioni, salva l'applicazione delle richiamate riduzioni di cui al combinato disposto degli artt. 117, comma 3, e 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. La garanzia rilasciata dal socio operativo privato deve essere tempestivamente rinnovata e cessa di avere effetto secondo le medesime scadenze temporali di cui all'art. 26.5.

Articolo 27 - Assicurazioni

27.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere idonee polizze assicurative a copertura dei rischi

derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, verso i dipendenti, nonché a tutela dei beni strumentali per l'esercizio del Servizio. Siffatte coperture assicurative dovranno prevedere un congruo periodo di ultraattività, nonché l'efficacia in caso di ritardato pagamento dei premi entro un periodo di tolleranza. Copia delle polizze, dietro semplice richiesta, deve essere trasmessa al Comune, al quale devono essere altresì tempestivamente inoltrate copie degli atti di rinnovo.

27.2 Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comune in relazione al Servizio oggetto del presente contratto ovvero delle pattuizioni dello stesso contratto, nemmeno in via di manleva o rivalsa.

Articolo 28 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

28.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- cogenti disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- vincolanti provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- vincolanti provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

28.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

29.3 Si applicano, in quanto compatibili, i casi ed i limiti alla modifica delle condizioni contrattuali, previsti in materia di contratti di concessione dall'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 29 – Controversie e Foro esclusivo

29.1 Ogni divergenza, tecnica o giuridica, sull'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, del Capitolato Tecnico e degli altri atti e documenti rilevanti ai fini del rapporto contrattuale e dell'espletamento del Servizio, sarà anzitutto oggetto di un tentativo di composizione attraverso l'istituzione di una commissione paritetica consultiva. Ove la commissione non individui una soluzione condivisa o le parti comunque non vi aderiscano, trascorsi 30 giorni dall'istituzione della commissione, ciascuna delle parti potrà adire le vie giurisdizionali. Siffatta procedura non trova applicazione nel caso la tutela in sede

giurisdizionale sia soggetta ad un termine decadenziale pari od inferiore a 60 giorni.

29.2 Fatti salvi i casi in cui opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti saranno devolute al Foro esclusivo del Tribunale di Bergamo

Articolo 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari

30.1 Il Gestore si obbliga a rispettare la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo dovranno essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentano in ogni caso la tracciabilità; fanno eccezione le spese giornaliere di minuta gestione di importo inferiore ai limiti di legge.

Articolo 31 - Allegati

31.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione n. .., del 2025, del Consiglio Comunale di (scelta della forma di gestione ed affidamento);
- b) Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- c) Piano Economico Finanziario di Affidamento aggregato “pre gara” (c.d. “*stand alone*”);
- d) Prospetto analitico del Corrispettivo di partenza a valere per l'anno 2026 “pre gara” (in breve “Prospetto analitico MTR 2026”), formato da un quadro riassuntivo e da un prospetto di conto economico di contabilità analitica;
- e) Offerta formulata dall'operatore aggiudicatario della procedura di gara di selezione del socio operativo privato;
- f) Piano Economico Finanziario di Affidamento aggregato “post gara”, come aggiornato in forza dell'offerta aggiudicataria della gara di selezione del socio operativo privato;
- g) Prospetto analitico del Corrispettivo di partenza a valere per l'anno 2026 “post gara” (formato da un quadro riassuntivo e da un prospetto di conto economico di contabilità analitica) aggiornato in base all'esito della gara di selezione del socio operativo privato;
- h) Piano degli investimenti 2026/2035 di G.Eco;
- i) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- l) Inventario dei beni strumentali;
- m) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato.

Modifiche del Patto parasociale tra le società pubbliche socie di G.Eco s.r.l.

Al testo del Patto di Sindacato stipulato il 9 maggio 2013 tra Linea Servizi s.r.l., S.A.B.B. S.p.A. e Se.T.Co. s.r.l. sono apportate le seguenti modifiche:

(i) nell'epigrafe del Patto, "Linea Servizi s.r.l." è sostituita da «Unica Servizi S.p.A. (per brevità, Unica Servizi)»; "Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. s.r.l." è sostituita da: «Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding s.r.l. in liquidazione (per brevità, SETCO)»; "SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A." è sostituita da «Servizi Ambientali Bassa Bergamasca – SABB S.p.A. (per brevità, SABB)»;

ii) l'epigrafe e le premesse del Patto sono aggiornate con riferimento al nuovo affidamento coordinato e congiunto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ed alla nuova gara di selezione del socio operativo privato di cui alle deliberazioni assunte dai Consigli Comunali degli enti interessati;

iii) nell'art. 1, dopo il richiamo delle premesse, quale parte integrante e sostanziale del patto di sindacato, viene aggiunto il seguente nuovo capoverso:

«Nel caso di assegnazione pro quota, ai singoli Comuni soci di SABB ovvero di SETCO ovvero di Unica Servizi, della partecipazione in G.Eco s.r.l. posseduta da taluna delle anzidette tre società pubbliche, per effetto di scioglimento od operazione societaria equipollente, ai fini del presente Patto, considerato che ai sensi dell'art. 5.2 dello statuto di G.Eco le suddette partecipazioni costituiranno oggetto di comunione, con vincolo di indivisibilità di 10 anni, in funzione della durata dell'affidamento a G.Eco e del successivo iter di liquidazione del socio operativo privato, i Comuni assegnatari pro quota della partecipazione in regime di comunione subentreranno nel presente patto e potranno in essere gli atti ivi previsti, ed in particolare dovranno esercitare i diritti, anche particolari, di soci, necessariamente attraverso un rappresentante unitario, nominato ai sensi degli artt. 2468, comma 5, 1105 e 1106 del codice civile, fermo quanto stabilito dal successivo art. 4, secondo capoverso»;

iv) nell'art. 2, il titolo "Sindacato di voto" è sostituito con:

«Sindacato di voto e impegni reciproci di condivisione e concertazione»;

v) nell'art. 2, il comma 3 ("Le parti determineranno il voto da esprimere in assemblea mediante una decisione presa con il voto favorevole di almeno due Parti che comunque, complessivamente, rappresentino la maggioranza delle quote della G.ECO S.R.L. riferibili alle stesse") è sostituito con:

«2.3 Le parti si impegnano reciprocamente, in buona fede, a favorire la più ampia condivisione delle scelte da assumere, nonché a concertare, in un'ottica di equa rappresentanza territoriale ed adeguatezza professionale, l'esercizio del potere di nomina e designazione delle cariche sociali, ove previsto in via congiunta, fatto in ogni caso salvo l'esercizio dei diritti particolari che lo statuto di G.ECO S.R.L. riconosce direttamente in capo a ciascuna delle tre anzidette parti pubbliche, nonché fermo quanto oltre specificamente stabilito con riferimento alla figura del direttore generale.

Qualora non si raggiunga l'intesa unanime tra le parti, esperito un ulteriore tentativo di condivisione, le stesse determineranno il voto da esprimere in assemblea mediante una decisione presa con il voto favorevole di almeno due di esse, purché complessivamente rappresentativo di almeno il 60% delle quote pubbliche della G.ECO S.R.L..

Sarà tuttavia sempre necessario il consenso di tutte le parti con riguardo alle decisioni comportanti una diversa ripartizione percentuale delle quote di partecipazione al capitale di G.ECO S.R.L. o l'approvazione di aumenti di capitale onerosi (fatte salve le operazioni sul capitale preordinate all'ingresso del socio industriale aggiudicatario della gara o necessarie per l'attuazione del piano

economico finanziario d'affidamento aggregato posto a base di gara), nonché modifiche dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società. Per "parte" si intende ciascuna delle tre anzidette società pubbliche ovvero, nel caso di scioglimento e comunque assegnazione pro quota agli enti locali soci della partecipazione in G.ECO S.R.L. posseduta da una società, l'insieme, congiuntamente considerato, di tali enti locali, quale espressione unitaria del contesto territoriale di riferimento.»;

(vi) nell'art. 2 è aggiunto il seguente sesto comma:

«2.6 In virtù del presente articolo, le Parti si determineranno ad assumere gli atti necessari ovvero a formulare convergenti indicazioni agli amministratori di G.ECO S.R.L. rispettivamente espressi, affinché, in conformità allo statuto, il Consiglio di Amministrazione preveda la figura del Direttore Generale al vertice dell'organigramma operativo aziendale. Ai fini di tale deliberazione, le Parti si confronteranno preventivamente, in modo che i componenti da esse espressi in seno al Consiglio di Amministrazione assumano una posizione condivisa e unitaria sulla definizione dei poteri del Direttore Generale, fermo il rispetto delle deleghe per statuto riservate all'Amministratore Delegato e delle prerogative dello stesso Consiglio. Le Parti si determineranno ad assumere gli atti necessari, ovvero formuleranno convergenti indicazioni agli amministratori di G.ECO S.R.L. rispettivamente espressi, affinché le modalità di selezione del Direttore Generale si basino su obiettivi criteri di trasparenza, competenza e merito»;

(vii) dopo l'art. 2 (intitolato "Sindacato di voto") è inserito il seguente:

«Art. 2-bis Consulta dei Comuni

2-bis.1 Al fine di perseguire un più stretto e organico coinvolgimento dei Comuni, soci indiretti o diretti, titolari dei servizi affidati a G.Eco, è istituita la Consulta dei Comuni, quale organismo di consultazione a supporto dell'esercizio delle prerogative e diritti dei soci pubblici di G.Eco e dei componenti dai medesimi espressi nel Consiglio di Amministrazione della società.

2-bis.2 La Consulta dei Comuni è formata 16 componenti, nella persona dei Sindaci o degli assessori componenti le relative giunte, in rappresentanza dell'insieme dei Comuni titolari dei servizi affidati e soci, indiretti o diretti, di G.Eco, così suddivisi:

- 4 componenti espressi dai Comuni, soci indiretti o diretti, dell'ambito territoriale della media e alta Val Seriana e della Val di Scalve, dei quali 1 in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, 2 in rappresentanza dei Comuni sopra i 3.000 e fino a 6.000 abitanti, 1 in rappresentanza dei restanti Comuni;

- 4 componenti espressi dai Comuni, soci indiretti o diretti, dell'ambito dell'Isola bergamasca, dei quali 1 in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti, 2 in rappresentanza dei Comuni sopra i 6.000 e fino a 11.000 abitanti, 1 in rappresentanza dei restanti Comuni;

- 8 componenti espressi dai Comuni, soci indiretti o diretti, dell'ambito della Pianura bergamasca, dei quali 5 individuati in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, 3 in rappresentanza dei restanti Comuni.

2-bis.3 Con decisione approvata a doppia maggioranza di teste e popolazione residente, i Comuni di ciascun ambito stabiliscono autonomamente le modalità di individuazione dei componenti di propria spettanza, sulla base dei criteri di rappresentatività territoriale e rotazione. Previa intesa all'unanimità, i Comuni di ciascun ambito possono diminuire il numero dei propri rappresentanti nella Consulta (la quale è in ogni caso regolarmente costituita quale che sia il numero di componenti effettivamente nominati).

2-bis.4 La durata dei componenti della Consulta coincide con quella dell'organo amministrativo di G.Eco, fermo restando che nel caso di cessazione della carica di sindaco o di assessore, il componente cessato è automaticamente sostituito dal nuovo sindaco o assessore fino all'originaria scadenza. Nel caso di temporaneo impedimento, il sindaco o l'assessore componente la Consulta, previa comunicazione scritta, può farsi sostituire da altro componente della medesima giunta.

2-bis.5 All'atto dell'insediamento, la Consulta elegge il presidente e due vicepresidenti, in modo che ciascun ambito sia rappresentato. Sono eletti i candidati che ottengono il voto a maggioranza dei presenti. Le Parti convengono che l'elezione del Presidente debba rispettare il principio di rotazione tra i tre ambiti, in modo che tutti e tre gli ambiti si alternino nell'espressione del Presidente.

2-bis.6 Spetta al Presidente, od in sua vece al vicepresidente più anziano nella carica di sindaco o in subordine di età, provvedere alla convocazione delle riunioni, fissare l'ordine del giorno delle sedute e dirigerne i lavori. Il Presidente convoca la Consulta d'ufficio, su richiesta di un vicepresidente, di almeno due componenti o di uno dei soci pubblici di G.Eco.

2-bis.7 La Consulta si riunisce, di regola, due volte l'anno, per l'esame del complessivo andamento della società, nonché con riferimento alla preventiva informativa in merito alle proposte di cui all'art. 12.6, secondo alinea, dello statuto di G.Eco, in materia di budget annuale, adozione od aggiornamento dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale.

2-bis.8 La Consulta è altresì convocata per la preventiva informativa relativamente alle eventuali proposte di costituzione di società o consorzi, acquisto, cessione o conferimento di aziende, rami d'azienda o partecipazioni in società o consorzi, di cui all'art. 12.6, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo alinea, dello statuto di G.Eco, nonché per la preventiva informativa circa le proposte di deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie indicate nelle lettere d), e) ed f) dell'art. 20.1 dello statuto di G.Eco (e vale dire, rispettivamente: modificazioni dello statuto; decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione).

2-bis.9 Salvo diversa decisione del presidente, d'intesa con i due vicepresidenti, ai lavori della Consulta sono invitati i rappresentanti delle tre società pubbliche, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del C.d.A. di G.Eco di nomina pubblica, nonché, ove reputato necessario, l'Amministratore Delegato di G.Eco e/o il Direttore Generale.

2-bis.10 Per il tramite del suo presidente, la Consulta può formulare eventuali osservazioni scritte dirette ai soci pubblici di G.Eco, eventualmente con la raccomandazione di riportarle alla società ed al Socio industriale.

Le osservazioni sono di regola adottate con il consenso unanime dei componenti la Consulta.

Qualora si proceda a votazione, sono richiesti:

- il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;*
- nonché, all'interno di ogni ambito, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rispettivi Comuni membri.*

Nell'ambito della Pianura bergamasca la maggioranza dovrà comprendere i tre Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2-bis.11 La Consulta si riunisce presso le sedi delle società socie di G.Eco od anche a distanza, in via telematica.

2-bis.12 Le eventuali spese di funzionamento della Consulta sono a carico dei soci pubblici di G.Eco e tra di essi ripartiti in proporzione alle rispettive quote nel capitale sociale di G.Eco.

2-bis.13 Restano ferme ed impregiudicate le prerogative di ciascun Comune di cui al Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, nonché al Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016»

(viii) l'art. 3. (intitolato "Termine iniziale. Durata. Rinnovo automatico"), ove si dispone che: "3.1 Il presente Patto di sindacato produrrà effetti dal giorno dell'atto pubblico di sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento da parte del partner industriale strategico, selezionato all'esito della gara di cui in premessa, ed avrà la durata di cinque anni. 3.2 Alla scadenza del termine di cui sopra, il presente patto si rinnoverà automaticamente per ulteriori cinque anni, salvo disdetta da comunicarsi, anche soltanto da una delle parti, nel termine di un anno prima della scadenza, al domicilio di cui al successivo articolo 5"; è sostituito con il seguente:

«3 Termine iniziale e durata

Il presente Patto di sindacato produrrà effetti dal giorno dell'ingresso nella compagine sociale di G.Eco, quale Socio industriale, dell'aggiudicatario della procedura di gara promossa da S.A.B.B. S.p.A., Se.T.Co. s.r.l. e Unica Servizi S.p.A. per la selezione del socio operativo privato di G.Eco ai fini dell'espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti affidati in via coordinata e congiunta dai Comuni indirettamente soci di G.Eco per il tramite delle predette società, per il periodo compreso tra l'1/1/2026 e il 31/12/2035, salvo proroghe.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 175/2016, la durata del Patto coincide con quella degli affidamenti assentiti dai Comuni e, salvo diversa volontà di ciascuna parte, è in ogni caso prorogata sino all'avvenuta liquidazione del predetto Socio industriale»;

(ix) nell'art. 4 ("Modifiche") è aggiunto il seguente secondo capoverso:

«Nel caso di trasferimento, parziale o totale, anche per effetto di assegnazione ad esito di procedure di liquidazione societaria, delle quote nel capitale sociale di G.Eco nella titolarità dei soci pubblici aderenti al presente Patto, i soci cedenti avranno l'obbligo di vincolare la validità ed efficacia del trasferimento all'inderogabile impegno dei cessionari a subentrare nel presente Patto e per ciò stesso a sottoscriverlo per adesione. Il consenso dei restanti paciscenti all'adesione dei nuovi soci s'intende fin d'ora concesso, a condizione che il trasferimento avvenga in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto di G.Eco, a favore di enti locali o società controllate da enti locali e in ogni caso non sia finalizzato all'attribuzione del ruolo di socio industriale al cessionario. La clausola di cui al presente capoverso non trova applicazione con riferimento alla quota di minoranza di G.Eco destinata alla cessione al socio industriale privato»;

(x) l'art. 5 ("Comunicazioni"), ove è stabilito che "Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Patto di sindacato dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente notificate al momento dell'effettiva ricezione ai seguenti indirizzi: (a) se destinati a LINEA SERVIZI S.R.L. - via Privata Bernasconi n. 13 - 24039 Sotti il Monte Giovanni XXIII (BG) - All'attenzione del signor Livio Mazzola o legale rappresentante; (b) se destinati a SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca s.p.a. - via Dalmazia n. 2 - 24047 Treviglio (BG) - All'attenzione del signor Giuseppe D'Acchioli o legale rappresentante; (c) se destinati a SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.R.L. - via Lama n. 1 - 24023 Clusione (BG) - All'attenzione del signor Personeni Stefano o legale rappresentante", è sostituito con:

«5. Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Patto di sindacato dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente notificate mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) ai seguenti indirizzi:

- per Servizi Ambientali Bassa Bergamasca – SABB S.p.A., all'indirizzo p.e.c. sabb@pec.it, all'attenzione dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore;*
- per Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding s.r.l. in liquidazione, all'indirizzo p.e.c. setcosrl@cgn.legalmail.it, all'attenzione del Liquidatore, legale rappresentante pro tempore;*
- per Unica Servizi S.p.A., all'indirizzo p.e.c. info@pec.unicaservizispa.it, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore.*

Le parti potranno concordare alternative modalità di comunicazione, sempre per iscritto, purché idonee a dare prova certa della ricezione, ovvero stabilire che oltre ai messaggi p.e.c. dovrà essere inviata una comunicazione di cortesia mediante posta elettronica ordinaria.

La modifica degli indirizzi p.e.c. ovvero di posta elettronica ordinaria, così come del referente di ciascuna parte, anche in conseguenza dell'assegnazione delle partecipazioni, pro quota, direttamente in capo agli enti locali soci, dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre parti secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi»

Schema del nuovo testo del patto parasociale tra i soci pubblici di G.Eco s.r.l. allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'affidamento decennale, per il periodo 2026/2035, del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti a società mista pubblico-privata con socio operativo scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, con l'individuazione di G.Eco s.r.l. quale veicolo societario dell'operazione.

Avvertenza:

- le parti soggette ad aggiornamento secondo l'esito della procedura di scelta del socio operativo privato sono evidenziate in colore verde
- le parti aggiunte o inserite in sostituzione delle precedenti previsioni sono evidenziate in colore giallo e riportate con carattere ingrandito.

Repertorio numero Raccolta numero

PATTO DI SINDACATO

Bergamo, .. (...) 20.. (duemila.....).

Tra

"UNICA SERVIZI S.p.A." (per brevità, Unica Servizi)

con sede in Sotto il Monte Giovanni XIII (BG), via Privata Bernasconi n.13, capitale sociale versato Euro, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale e con n..... R.E.A. (P.Iva), qui rappresentata dall'amministratore unico, signor

"Servizi Ambientali Bassa Bergamasca - SABB S.p.A."

(per brevità, SABB), con sede legale in Treviglio, via Palazzo n.29, capitale sociale versato Euro, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 02209730163 e con n.271388 R.E.A. (Partita IVA 02209730163) (di seguito "SABB"), qui rappresentata dall'amministratore unico, signor

"SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING

S.R.L. in liquidazione" (per brevità, SETCO), con
sede in Clusone, via Lama n.1, capitale sociale versato Euro
....., iscritta al Registro Imprese di Bergamo con codice
fiscale 02541480162 e con n.302883 R.E.A. (P.Iva 02541480162)
(di seguito "SETCO"), qui rappresentata dal liquidatore,
signor
(di seguito indicate anche singolarmente la "Parte" e
congiuntamente le "Parti").

Premesso che

A);

[premesse soggette a revisione in base ad esito gara]

Tutto ciò premesso
le Parti concordano quanto segue.

1. Premesse

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente patto di sindacato.

Nel caso di assegnazione pro quota, ai singoli Comuni soci di SABB ovvero di SETCO ovvero di Unica Servizi, della partecipazione in G.Eco s.r.l. posseduta da taluna delle anzidette tre società pubbliche, per effetto di scioglimento od operazione societaria equipollente, ai fini del presente Patto, considerato che ai sensi dell'art. 5.2 dello statuto di G.Eco le suddette partecipazioni costituiranno oggetto di comunione, con vincolo di indivisibilità di 10 anni, in funzione della durata dell'affidamento a G.Eco e del successivo iter di liquidazione del socio operativo privato, i Comuni assegnatari pro quota della partecipazione in regime di comunione subentreranno nel presente patto e porranno in essere gli atti iva previsti, ed in particolare dovranno esercitare i diritti, anche

#p#

particolari, di soci, necessariamente attraverso un rappresentante unitario, nominato ai sensi degli artt. 2468, comma 5, 1105 e 1106 del codice civile, fermo quanto stabilito dal successivo art. 4, secondo capoverso.

2. Sindacato di voto e impegni reciproci di condivisione e concertazione

2.1 Le parti, al fine di garantire una coesa gestione, ordinaria e/o straordinaria, della partecipazione pubblica della G.ECO S.R.L., si obbligano ad esprimere, in seno all'assemblea della predetta, identico voto, in relazione al quale giungeranno ad una decisione con le seguenti modalità.

2.2 Il sindacato di voto dovrà ritenersi operante con riferimento ad ogni deliberazione da assumersi in assemblea.

2.3 Le parti si impegnano reciprocamente, in buona fede, a favorire la più ampia condivisione delle scelte da assumere, nonché a concertare, in un'ottica di equa rappresentanza territoriale ed adeguatezza professionale, l'esercizio del potere di nomina e designazione delle cariche sociali, ove previsto in via congiunta, fatto in ogni caso salvo l'esercizio dei diritti particolari che lo statuto di G.ECO S.R.L. riconosce direttamente in capo a ciascuna delle tre anzidette parti pubbliche, nonché fermo quanto oltre specificamente stabilito con riferimento alla figura del Direttore Generale.

Qualora non si raggiunga l'intesa unanime tra le parti, esperito un ulteriore tentativo di condivisione, le stesse determineranno il voto da esprimere in assemblea mediante una decisione presa con il voto favorevole di almeno due di esse, purché

complessivamente rappresentativo di almeno il 60% delle quote pubbliche della G.ECO S.R.L..

Sarà tuttavia sempre necessario il consenso di tutte le parti con riguardo alle decisioni comportanti una diversa ripartizione percentuale delle quote di partecipazione al capitale di G.ECO S.R.L. o l'approvazione di aumenti di capitale onerosi (fatte salve le operazioni sul capitale preordinate all'ingresso del socio industriale aggiudicatario della gara o necessarie per l'attuazione del piano economico finanziario d'affidamento aggregato posto a base di gara), nonché modifiche dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società.

Per "parte" si intende ciascuna delle tre anzidette società pubbliche ovvero, nel caso di scioglimento e comunque assegnazione pro quota agli enti locali soci della partecipazione in G.ECO S.R.L. posseduta da una società, l'insieme, congiuntamente considerato, di tali enti locali, quale espressione unitaria del contesto territoriale di riferimento.

2.4 Le Parti si riuniranno presso la sede della società G.ECO S.R.L., non oltre tre giorni successivi alla convocazione dell'assemblea della G.ECO S.R.L. e, comunque, entro due giorni dall'assemblea.

2.5 Il voto, così come risultante dalla decisione presa ai sensi dei commi precedenti, sarà esercitato dal rappresentante comune delle Parti che, sin da ora, viene individuato nel legale rappresentante della società, parte del presente accordo, che deterrà la maggior quota del capitale sociale della G.ECO S.R.L., ovvero, in subordine, dalla società designata dalle Parti in occasione della riunione di cui al precedente punto 2.4; in ogni caso, a tale rappresentante

comune, in sede di determinazione del voto, verranno attribuite le deleghe per la partecipazione all'assemblea.

2.6 In virtù del presente articolo, le Parti si determineranno ad assumere gli atti necessari ovvero a formulare convergenti indicazioni agli amministratori di G.ECO S.R.L. rispettivamente espressi, affinché, in conformità allo statuto, il Consiglio di Amministrazione preveda la figura del Direttore Generale al vertice dell'organigramma operativo aziendale. Ai fini di tale deliberazione, le Parti si confronteranno preventivamente, in modo che i componenti da esse espressi in seno al Consiglio di Amministrazione assumano una posizione condivisa e unitaria sulla definizione dei poteri del Direttore Generale, fermo il rispetto delle deleghe per statuto riservate all'Amministratore Delegato e delle prerogative dello stesso Consiglio. Le Parti si determineranno ad assumere gli atti necessari, ovvero formuleranno convergenti indicazioni agli amministratori di G.ECO S.R.L. rispettivamente espressi, affinché le modalità di selezione del Direttore Generale si basino su obiettivi criteri di trasparenza, competenza e merito.

Art. 2-bis Consulta dei Comuni

2-bis.1 Al fine di perseguire un più stretto e organico coinvolgimento dei Comuni, soci indiretti o diretti, titolari dei servizi affidati a G.Eco, è istituita la Consulta dei Comuni, quale organismo di consultazione a supporto dell'esercizio delle

prerogative e diritti dei soci pubblici di G.Eco e dei componenti dai medesimi espressi nel Consiglio di Amministrazione della società.

2-bis.2 La Consulta dei Comuni è formata 16 componenti, nella persona dei Sindaci o degli assessori componenti le relative giunte, in rappresentanza dell'insieme dei Comuni titolari dei servizi affidati e soci, indiretti o diretti, di G.Eco, così suddivisi:

- 4 componenti espressi dai Comuni, soci indiretti o diretti, dell'ambito territoriale della media e alta Val Seriana e della Val di Scalve, dei quali 1 in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, 2 in rappresentanza dei Comuni sopra i 3.000 e fino a 6.000 abitanti, 1 in rappresentanza dei restanti Comuni;

- 4 componenti espressi dai Comuni, soci indiretti o diretti, dell'ambito dell'Isola bergamasca, dei quali 1 in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti, 2 in rappresentanza dei Comuni sopra i 6.000 e fino a 11.000 abitanti, 1 in rappresentanza dei restanti Comuni;

- 8 componenti espressi dai Comuni, soci indiretti o diretti, dell'ambito della Pianura bergamasca, dei quali 5 individuati in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, 3 in rappresentanza dei restanti Comuni.

2-bis.3 Con decisione approvata a doppia maggioranza di teste e popolazione residente, i Comuni di ciascun ambito stabiliscono autonomamente le modalità di individuazione dei componenti di propria

spettanza, sulla base dei criteri di rappresentatività territoriale e rotazione. Previa intesa all'unanimità, i Comuni di ciascun ambito possono diminuire il numero dei propri rappresentanti nella Consulta (la quale è in ogni caso regolarmente costituita quale che sia il numero di componenti effettivamente nominati).

2-bis.4 La durata dei componenti della Consulta coincide con quella dell'organo amministrativo di G.Eco, fermo restando che nel caso di cessazione della carica di sindaco o di assessore, il componente cessato è automaticamente sostituito dal nuovo sindaco o assessore fino all'originaria scadenza. Nel caso di temporaneo impedimento, il sindaco o l'assessore componente la Consulta, previa comunicazione scritta, può farsi sostituire da altro componente della medesima giunta.

2-bis.5 All'atto dell'insediamento, la Consulta elegge il presidente e due vicepresidenti, in modo che ciascun ambito sia rappresentato. Sono eletti i candidati che ottengono il voto a maggioranza dei presenti. Le Parti convengono che l'elezione del Presidente debba rispettare il principio di rotazione tra i tre ambiti, in modo che tutti e tre gli ambiti si alternino nell'espressione del Presidente.

2-bis.6 Spetta al Presidente, od in sua vece al vicepresidente più anziano nella carica di sindaco o in subordine di età, provvedere alla convocazione delle riunioni, fissare l'ordine del giorno delle sedute e dirigerne i lavori. Il Presidente convoca

la Consulta d'ufficio, su richiesta di un vicepresidente, di almeno due componenti o di uno dei soci pubblici di G.Eco.

2-bis.7 La Consulta si riunisce, di regola, due volte l'anno, per l'esame del complessivo andamento della società, nonché con riferimento alla preventiva informativa in merito alle proposte di cui all'art. 12.6, secondo alinea, dello statuto di G.Eco, in materia di budget annuale, adozione od aggiornamento dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale.

2-bis.8 La Consulta è altresì convocata per la preventiva informativa relativamente alle eventuali proposte di costituzione di società o consorzi, acquisto, cessione o conferimento di aziende, rami d'azienda o partecipazioni in società o consorzi, di cui all'art. 12.6, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo alinea, dello statuto di G.Eco, nonché per la preventiva informativa circa le proposte di deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie indicate nelle lettere d), e) ed f) dell'art. 20.1 dello statuto di G.Eco (e vale dire, rispettivamente: modificazioni dello statuto; decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione).

2-bis.9 Salvo diversa decisione del presidente, d'intesa con i due vicepresidenti, ai lavori della

Consulta sono invitati i rappresentanti delle tre società pubbliche, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del C.d.A. di G.Eco di nomina pubblica, nonché, ove reputato necessario, l'Amministratore Delegato di G.Eco e/o il Direttore Generale.

2-bis.10 Per il tramite del suo presidente, la Consulta può formulare eventuali osservazioni scritte dirette ai soci pubblici di G.Eco, eventualmente con la raccomandazione di riportarle alla società ed al Socio industriale.

Le osservazioni sono di regola adottate con il consenso unanime dei componenti la Consulta.

Qualora si proceda a votazione, sono richiesti:

- il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
- nonché, all'interno di ogni ambito, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rispettivi Comuni membri.

Nell'ambito della Pianura bergamasca la maggioranza dovrà comprendere i tre Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2-bis.11 La Consulta si riunisce presso le sedi delle società socie di G.Eco od anche a distanza, in via telematica.

2-bis.12 Le eventuali spese di funzionamento della Consulta sono a carico dei soci pubblici di G.Eco e tra di essi ripartiti in proporzione alle rispettive quote nel capitale sociale di G.Eco.

2-bis.13 Restano ferme ed impregiudicate le prerogative di ciascun Comune di cui al Testo Unico

degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, nonché al Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016.

3. Termine iniziale e durata

3.1 Il presente Patto di sindacato produrrà effetti dal giorno dell'ingresso nella compagine sociale di G.Eco, quale Socio industriale, dell'aggiudicatario della procedura di gara promossa da S.A.B.B. S.p.A., Se.T.Co. s.r.l. e Unica Servizi S.p.A. per la selezione del socio operativo privato di G.Eco ai fini dell'espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti affidati in via coordinata e congiunta dai Comuni indirettamente soci di G.Eco per il tramite delle predette società, per il periodo compreso tra l'1/1/2026 e il 31/12/2035, salvo proroghe.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 175/2016, la durata del Patto coincide con quella degli affidamenti assentiti dai Comuni e, salvo diversa volontà di ciascuna parte, dovrà in ogni caso essere prorogata sino all'avvenuta liquidazione del predetto Socio industriale.

4. Modifiche

Le eventuali modifiche, variazioni e rettifiche al presente Patto di sindacato avranno validità soltanto se precedentemente concordate per iscritto fra le Parti.

Nel caso di trasferimento, parziale o totale, anche per effetto di assegnazione ad esito di procedure di liquidazione societaria, delle quote nel capitale sociale di G.Eco nella titolarità dei soci pubblici

aderenti al presente Patto, i soci cedenti avranno l'obbligo di vincolare la validità ed efficacia del trasferimento all'inderogabile impegno dei cessionari a subentrare nel presente Patto e per ciò stesso a sottoscriverlo per adesione. Il consenso dei restanti paciscenti all'adesione dei nuovi soci s'intende fin d'ora concesso, a condizione che il trasferimento avvenga in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto di G.Eco, a favore di enti locali o società controllate da enti locali e in ogni caso non sia finalizzato all'attribuzione del ruolo di socio industriale al cessionario. La clausola di cui al presente capoverso non trova applicazione con riferimento alla quota di minoranza di G.Eco destinata alla cessione al socio industriale privato.

5. Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Patto di sindacato dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente notificate mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) ai seguenti indirizzi:

- per Servizi Ambientali Bassa Bergamasca - SABB S.p.A., all'indirizzo p.e.c. sabb@pec.it, all'attenzione dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore;

- per Servizi Tecnologici Comuni - SE.T.CO. Holding s.r.l. in liquidazione, all'indirizzo p.e.c. setcosrl@cgn.legalmail.it, all'attenzione del Liquidatore, legale rappresentante pro tempore;

- per Unica Servizi S.p.A., all'indirizzo p.e.c. info@pec.unicaservizispa.it, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore.

Le parti potranno concordare alternative modalità di comunicazione, sempre per iscritto, purché idonee a dare prova certa della ricezione, ovvero stabilire che oltre ai messaggi p.e.c. dovrà essere inviata una comunicazione di cortesia mediante posta elettronica ordinaria.

La modifica degli indirizzi p.e.c. ovvero di posta elettronica ordinaria, così come del referente di ciascuna parte, anche in conseguenza dell'assegnazione delle partecipazioni, pro quota, direttamente in capo agli enti locali soci, dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre parti secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi.

6. Foro competente

Qualsiasi controversia comunque relativa o dipendente dal presente Patto di sindacato sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

F.to

F.to

F.to

REVISORE UNICO
Verbale n.8 del 02 07 2026
COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: Parere relativo alla proposta n. 13 del 08/06/2026 di deliberazione del consiglio comunale avente per oggetto “servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti. Approvazione, ai sensi degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 5, del d.lgs. 175/2016, delle modifiche del patto parasociale tra Sabb S.p.a., Se.T.Co. Holding S.r.l. in liquidazione e Unica Servizi S.p.a., preordinate al rafforzamento del controllo dei soci pubblici, e del coordinamento tra i medesimi, ai fini del nuovo affidamento a G.eco S.r.l., secondo il modello della società mista, a capitale pubblico maggioritario, con socio operativo privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica. Approvazione di modifiche formali allo schema di contratto di servizio”.

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Calusco D'Adda

Richiamati:

- Il proprio precedente parere, espresso con verbale n. 13 del 13.10.2025, relativo alla proposta di delibera avente ad oggetto “Servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti. approvazione della relazione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 201/2022, sulla scelta della forma di gestione. individuazione del modello gestionale nella società mista pubblico-privata, con socio operativo selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 201/2022 e dell’art. 17 del d.lgs. 175/2016, nonché della partecipata indiretta, a maggioranza pubblica, G.Eco S.r.l., quale veicolo societario. approvazione dello schema di contratto di servizio e relativi allegati, comprendenti le condizioni economiche di espletamento del servizio. approvazione delle proposte di adeguamento dello statuto di G.Eco S.r.l.. indirizzi e criteri direttivi sulla prosecuzione dell’iter di affidamento”.
- la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15 ottobre, esecutiva a termini di legge;

Considerato che in occasione della predetta deliberazione si è dato conto dell’opportunità di apportare una serie di modifiche allo statuto di G.Eco s.r.l. ed al patto parasociale in essere fra le tre società pubbliche socie (S.A.B.B. S.p.A. con una quota del 25,086%, Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione con una quota del 20,46% e Unica Servizi S.p.A. con una quota del 14,454%), ai fini del rafforzamento dell’esercizio coordinato e congiunto del controllo sulla società, nonché stabilito di rimettere ad una distinta e successiva deliberazione l’esame ed approvazione delle modifiche al patto parasociale, in quanto connesse all’effettivo numero di Comuni interessati dal nuovo modello organizzativo del servizio;

Dato atto che il Comune di Calusco d’Adda partecipa indirettamente a G.Eco s.r.l. per il tramite di *Unica Servizi S.p.A.*;

Vista la bozza della proposta di deliberazione in oggetto, strettamente connessa alla già intervenuta approvazione delle modalità di gestione del servizio pubblico locale denominato “gestione integrata dei rifiuti” di cui alla citata delibera Consigliare n. 25 del 15 ottobre 2025 nonché gli allegati alla medesima proposta (Allegati A, B e C);

Rilevato che, a seguito di ulteriori interlocuzioni tra gli enti interessati, il patto parasociale stipulato il 9 maggio 2013 tra Linea Servizi s.r.l. (cui è in seguito subentrata Unica Servizi S.p.A.), SABB S.p.A. e SeTco

s.r.l. (oggi Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione) deve essere emendato come indicato nei documenti costituenti la sopracitata proposta, con modifiche da approvare e formalizzare in funzione ed entro l'avvio del nuovo affidamento;

Rilevato altresì che, al fine di superare le potenziali ambiguità interpretative ed applicative delle clausole del contratto di servizio approvato con la precedente deliberazione 25/2025, nonché di adottare previsioni testuali uniformi ed omogenee a quelle nelle more approvate dalla prevalente parte dei Comuni interessati dal nuovo affidamento congiunto, è stata condivisa l'opportunità di apportare le modifiche indicate nell'allegato A) alla proposta in esame;

Visti i contenuti della Sentenza TAR Milano n. 396 del 30.10.2025 e dato atto che la proposta prevede di apportare in via prudenziale una serie di correttivi delle corrispondenti clausole del già approvato schema di contratto, che consentano, in corso di rapporto, di interpretare ed applicare le previsioni contrattuali in modo conforme al dettato normativo e quindi di conformarsi al richiamato pronunciamento qualora divenisse definitivo. Modifiche ed integrazioni esplicitate nella proposta;

Rilevato che la proposta demanda alla Giunta Comunale l'adeguamento del testo del Capitolato tecnico in sostituzione del testo in precedenza approvato dal Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione in oggetto.

Milano, lì 02.07.2026

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Daniele BATTICANI

